



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 33 DEL 27/06/2012.

L'anno 2013, addì tre del mese di luglio alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale dott. ZAMPAGLIONE SANDRO

Eseguito l'appello, risultano:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)
Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal

al

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio



Eseguito l'appello, risultano:		Presenti	Assenti
1	SARTORE TIZIANO	X	
2	LAGO VALERIO	X	
3	PELLANDA LUIGI	X	
4	DAL MORO ANTONIO	X	
5	POLO GIANPIETRO	X	
6	STOCCO BRUNO	X	
7	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
8	ZONTA GIUSEPPE	X	
9	ANDRIOLO STEFANO	X	
10	BASSO PIERLUIGI	X	
11	MIGLIORINI MIRKO	X	
12	POGGIANA MODESTO	X	
13	SAVIO MARTINA	X	
14	ZANON MICHELE		X
15	BASTIANON GIANPAOLO	X	
16	TOSO FABRIZIO	X	
17	PAROLIN EROS	X	
18	LAGO MAURO	X	
19	TESSAROLLO ANTONIO	X	
20	GUZZI FRANCESCO	X	
21	CUCCAROLLO DANIELE	X	

Sono presenti N. 20 Consiglieri e assenti N. 1 Consiglieri su N. 21 assegnati al Comune e N. 21 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTA e richiamata la propria deliberazione nr. 33 del 27/06/2012 con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 novembre 2012 prot. 24854/2012 con la quale ci è stato richiesto di riformulare i seguenti articoli:

- Art. 4 (Definizione di fabbricati ed aree);
- Art. 16 (Rimborsi e compensazioni);
- Art. 18 (Versamenti minimi);

ed in particolare:

- all'art. 4 (Definizione di fabbricati ed aree) la riformulazione del comma 2), paragrafo relativo all'area fabbricabile, prevedendo che l'agevolazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs 504 del 1992 deve essere riconosciuta oltre ai coltivatori diretti anche agli imprenditori agricoli professionali come definiti dall'art. 1 del D.Lgs. nr. 99 del 2004;
- all'art. 16 (Rimborsi e compensazioni) prevedere al comma 3 (limite minimo per i rimborsi) lo stesso importo previsto per il versamento minimo del tributo di cui all'art. 18 (Versamenti minimi);

CONSIDERATO inoltre che con il D.L. 10.10.2012, nr. 174 e la Legge 24.12.2012, nr. 228 (Legge di Stabilità 2013) sono state apportate delle modifiche nell'ambito della disciplina I.M.U.;

VISTO in particolare che l'art. 1 comma 380, della L. 228/2012 introduce rilevanti novità nella ridefinizione dell'attuale assetto dei rapporti finanziari fra Stato ed Autonomie locali nonché alla disciplina relativa alla destinazione del gettito dell'IMU;

NELLO specifico è previsto:

- La destinazione ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria,

conseguentemente alla abrogazione della riserva di legge, di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, che attribuiva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base;

- È riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
- I Comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e in tal caso il differenziale di gettito è interamente destinato ai Comuni;

RITENUTO quindi necessario, in applicazione dell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità), ed in base a quanto segnalato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 novembre 2012 con nota di prot. 24854/2012, apportare alcune modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria al fine di fornire ai contribuenti le informazioni sul tributo e sui connessi adempimenti, ferma restando l'applicazione di norme statali sovraordinate che dovessero intervenire in ordine alla definizione dell'imposta;

EVIDENZIATO che l'art. 13, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come modificato dal D.L. nr. 35 del 08.04.2013 convertito con la Legge di conversione 6.06.2013 nr. 64 recita: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

CONSIDERATO che in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, modificato ed integrato di cui all'allegato “sub A” alla presente deliberazione, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2013;

SENTITA l'introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio Sig. Polo Gianpietro;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Guzzi,

- - Ass. Polo,
- Guzzi,

(gli interventi sono contenuti in un CD audio depositato presso la Segreteria Comunale);

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 nr. 21 convertito nella Legge 214/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei Conti (All. B) ai sensi dell'art 239, comma 1 lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art 3, comma 1 lettera "o" del D.L. 174/2012;

CON voti favorevoli nr. 17 e nr. 3 astenuti (Bastianon, Toso e Parolin), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui alla propria deliberazione nr. 33 del 27/06/2012:

a) articolo 4) il comma 2) viene come di seguito modificato:

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli **professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro_silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;**
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

b) articolo 9) viene come di seguito sostituito:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012, nr. 228 è riservata allo Stato l'intera quota del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo appartenente al gruppo catastale D, calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;
2. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuale l'aliquota base, dello 0,76 per cento, prevista per tale tipologia di immobili, e in tal caso il differenziale di gettito è interamente destinato al Comune.
3. E' riservata allo Stato anche l'intera quota del gettito IMU derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, calcolata all'aliquota dello 0,2 per cento.
4. Il Comune per gli immobili indicati ai commi 1 e 3 non può deliberare riduzioni di aliquota.

c) articolo 16) il comma 3) viene come di seguito sostituito:

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori alla somma di € 12,00 in analogia a quanto disciplinato dal successivo articolo 18.

d) articolo 18) viene come di seguito sostituito:

1. L'imposta non va versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2) di dare atto che a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento il Regolamento I.M.U., composto da nr. 23 articoli subisce delle modifiche e delle integrazioni e viene integralmente allegato, quale parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione (All. A);

3) di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2013;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, così come modificato dal D.L. nr. 35 del 08.04.2013 convertito in Legge 6.06.2013 nr. 64, oltre alla pubblicazione nel sito comunale;

5) Di allegare al presente provvedimento il parere espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell'art 239 del D.Lgs 267/2000 (All. B);

6) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti n. 20, votanti n. 20
- Favorevoli n. 17
- Astenuti n. 3 (Bastianon, Toso e Parolin)
- Contrari n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.

• • • • •

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: Contabile

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 14.06.2013

F.to: Luison dott.ssa Orietta



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di C.C. nr. 33 del 27.06.2012 e modificato con delibera di C.C. nr. _____ del

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Soggetto passivo

Art. 3 - Oggetto d'imposta

Art. 4 - Definizione di fabbricati ed aree

Art. 5 - Determinazione della base imponibile

Art. 6 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

Art. 7 - Soggetto attivo

Art. 8 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Art. 9 - Quota riservata allo Stato

Art. 10 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 11 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 12 - Abitazione principale e pertinenze

Art. 13 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, nonché per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Art. 14 - Esenzioni ed agevolazioni

Art. 15 - Attività di controllo e interessi moratori

Art. 16 - Rimborsi e compensazioni

Art. 17 - Accertamento con adesione

Art. 18 - Versamenti minimi

Art. 19 – Arrotondamenti

Art. 20 - Attività di recupero

Art. 21 - Riscossione coattiva

Art. 22 - Entrata in vigore

Art. 23 - Rinvio dinamico

TABELLA 1 - Calcolo della Base imponibile

TABELLA 2 – Coefficienti da applicare per l'anno 2013 ai fabbricati gruppo "D" non iscritti in catasto.

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di TEZZE SUL BRENTA, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*".

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria sperimentale è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3
Oggetto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 4
Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di TEZZE SUL BRENTA, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli **professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro_silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali**;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 5

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale¹.
4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all'art. 13 comma 5, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%.
5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 6

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 5, a norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della

¹ A tal fine si veda la tabella 2, allegata al presente regolamento, che riporta i coefficienti da utilizzare per l'anno d'imposta 2012.

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7 **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di TEZZE SUL BRENTA per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 8 **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale² con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

Art. 9 **Quota riservata allo Stato**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012, nr. 228 è riservata allo Stato l'intera quota del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo appartenente al gruppo catastale D, calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;
2. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuale l'aliquota base, dello 0,76 per cento, prevista per tale tipologia di immobili, e in tal caso il differenziale di gettito è interamente destinato al Comune.
3. E' riservata allo Stato anche l'intera quota del gettito IMU derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, calcolata all'aliquota dello 0,2 per cento.
4. Il Comune per gli immobili indicati ai commi 1 e 3 non può deliberare riduzioni di aliquota.

Art. 10 **Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili³**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 11 **Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili**

² Vedi art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), salvo diverso specifico intervento del legislatore.

³ Questa fattispecie è stata introdotta dal D.L. 16/2012, in sede di conversione.

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 10, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, e che nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
Si possono ritenere tali se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di: infissi, allacciamenti ai servizi di rete, allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest'ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.
8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12

Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:
 - *aliquota specifica per abitazione principale*, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - *detrazione d'imposta*, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento pari ad euro

200,00, aumentata di euro 50,00 per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400,00.

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 13

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, nonché per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 14⁴

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono applicabili all'imposta municipale propria sperimentale le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni.

3. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

4. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono assoggettati all'imposta municipale propria per la parte che eccede euro 6.000,00, applicando i

⁴ Le norme in materia di esenzioni ai fini IMU, sono in parte riprese dalle disposizioni relative all'I.C.I. (art. 7 D.Lgs. 504/92) ed in parte sono contenute nel D. Lgs. 23/2011, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", dove, all'art. 9, comma 8, avente ad oggetto l'esenzione sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali, così come modificato dall'art. 4, del D.L. 16/2012, dispone: "*Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).*"

seguenti abbattimenti:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00,
- b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00,
- c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

Art. 15

Attività di controllo e interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria e seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 15. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori alla somma di € 12,00 in analogia a quanto disciplinato dal successivo articolo 18.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 17

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 18

Versamenti minimi

1. L'imposta non va versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 19

Arrotondamenti⁵

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 20 Attività di recupero

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 10-11 del D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito in L. n. 44 del 26.04.2012, a decorrere dal 01 luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €. 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 21 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 23 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

⁵ A tal fine si veda l'art. 1, comma 166, della Legge 296/2006.

TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE
(art. 13 comma 4 D.L. 201/2011)

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	60
Dal 1° gennaio 2013 il coeff. precedente(gruppo D) è aumentato	65
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente I.C.I.	Coefficiente IMU
Terreni agricoli condotti direttamente	75	110
Altri terreni agricoli	75	135

TABELLA 2

COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2013 FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO

per l'anno 2012 = 1,05;	per l'anno 2011 = 1,09;
per l'anno 2010 = 1,11;	per l'anno 2009 = 1,12;
per l'anno 2008 = 1,16;	per l'anno 2007 = 1,20;
per l'anno 2006 = 1,23;	per l'anno 2005 = 1,27;
per l'anno 2004 = 1,34;	per l'anno 2003 = 1,39;
per l'anno 2002 = 1,44;	per l'anno 2001 = 1,47;
per l'anno 2000 = 1,52	per l'anno 1999 = 1,54;
per l'anno 1998 = 1,57;	per l'anno 1997 = 1,61;
per l'anno 1996 = 1,66;	per l'anno 1995 = 1,71;
per l'anno 1994 = 1,76;	per l'anno 1993 = 1,79;
per l'anno 1992 = 1,81;	per l'anno 1991 = 1,85;
per l'anno 1990 = 1,94;	per l'anno 1989 = 2,02;
per l'anno 1988 = 2,11;	per l'anno 1987 = 2,29;
per l'anno 1986 = 2,46;	per l'anno 1985 = 2,64;
per l'anno 1984 = 2,81;	per l'anno 1983 = 2,99;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17	

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Provincia di VICENZA

ORGANO DI REVISIONE

PARERE SU MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno 2013 (duemilatredecim) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno

Il Revisore dei Conti

Vista ed esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del C.C. nr. 33 del 27 giugno 2012"

Visto ed esaminato l'allegato "A" alla proposta di delibera di cui sopra "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria", in particolare le modifiche proposte;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. del D.Lgs. 18/10/2000, n. 267 modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 213 il quale prevede che il revisore dei conti appone il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Il Revisore Unico
dot. Saccardo Franco
francosaccardo

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA	
N. PROTOCOLLO	DATA
- 7 9 5 8 - 2 6 - 0 6 - 1 3	
Cat. 05	Cl. 02
SEG	VIG
<input checked="" type="checkbox"/>	URB
L.P.	SSC
DEM	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. ZAMPAGLIONE SANDRO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. in data,
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. in data, al **Difensore Civico** su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:
.....

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio